



CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024 il Decreto Legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, attuativo della Legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023), contenente disposizioni in materia di concordato preventivo biennale.

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, rivolto ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato.

Con Decreto del 14 giugno 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 139 del 15 giugno, il MEF ha disposto l'approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale, e l'Agenzia delle Entrate il giorno 15 giugno, ha reso disponibile il software che fornisce il risultato per aderire all'accordo biennale con il Fisco.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti sull'istituto del Concordato preventivo biennale, con la pubblicazione della circolare n. 18/E del 17 settembre 2024.

AMBITO DI APPLICAZIONE PER I SOGGETTI ISA

Per l'applicazione del concordato preventivo biennale, l'Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

I redditi oggetto di Concordato riguardano:

- **il reddito di lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di arti e professioni, di cui all'articolo 54, comma 1 del TUIR, **senza considerare** i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti società di persone e associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR;
- **il reddito d'impresa**, di cui all'articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all'articolo 66 del TUIR, **senza considerare** i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, o a un Gruppo di interesse economico GEIE, ovvero in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR.

Il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

Il valore della produzione netta oggetto di Concordato è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, **senza considerare** le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive.

Il valore della produzione netta non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

AMBITO DI APPLICAZIONE PER I SOGGETTI FORFETTARI

Le regole di applicazione del CPB ai contribuenti che hanno aderito al regime forfetario risultano parzialmente differenti rispetto a quelle applicabili ai soggetti ISA. Tale differenza è dovuta alle significative peculiarità che caratterizzano il regime forfetario.

Innanzitutto, per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario l'adesione al CPB è prevista in via del tutto sperimentale per il solo anno 2024. Ulteriore importante differenza riguarda la determinazione delle basi



imponibili oggetto di concordato: trattandosi di contribuenti che “ordinariamente” determinano il reddito in modo forfetario, anche il calcolo del Concordato risulta più semplice rispetto a quello previsto per i soggetti ISA, non tenendo conto in modo analitico di quelle poste che invece sono considerate per questi ultimi (plusvalenze, minusvalenze, partecipazioni, etc.). Si segnala, infine, che il decreto CPB prevede che non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.

REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni tenuti all'applicazione degli ISA o che applicano il regime dei forfetari per i quali non si verificano le seguenti condizioni ostative:

- presenza, di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o a debiti contributivi. La norma chiarisce in proposito che deve trattarsi di debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al CPB i contribuenti che entro i termini previsti per aderire allo stesso abbiano estinto i predetti debiti in misura tale che l'ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono, altresì, alla determinazione della predetta soglia, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione purché non ricorrano cause di decadenza dei relativi benefici (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari);
- non aver presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari);
- aver ricevuto una condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari).

EFFETTI DELL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

L'accettazione da parte del contribuente della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. L'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati. L'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo, previa comunicazione al contribuente, delle somme non versate relative alle imposte dovute a seguito della adesione al concordato, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti:

- agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
- alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

VANTAGGI ED EFFETTI NEGATIVI

In termini di vantaggi ed eventuali effetti negativi dell'accettazione della proposta di concordato, il testo del decreto legislativo prevede che in caso di *“maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della*



produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato”, non saranno previste modifiche sul fronte del calcolo delle imposte e dei contributi dovuti.

In sostanza, in caso di aumento o diminuzione del reddito effettivo rispetto a quanto concordato preventivamente con l’Agenzia delle Entrate, non subiranno modifiche i calcoli già effettuati in sede di adesione alla proposta. Ecco, quindi, che emerge chiaro il principale vantaggio del concordato preventivo biennale: per le partite IVA che incasseranno più di quanto dichiarato, le somme eccedenti non saranno tassate. Di contro, nessuna modifica in diminuzione anche in caso di reddito effettivo inferiore.

Su quest’ultimo punto si prevede che:

“in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 60 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.”

Da definire quindi le casistiche eccezionali in cui, se il concordato diventa particolarmente svantaggioso, verrà di fatto meno la proposta del Fisco e si potrà versare quanto effettivamente dovuto sulla base dei redditi incassati.

L’adesione al concordato non produce effetti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

COME E QUANTO ADERIRE ALLA PROPOSTA

Per il primo anno di applicazione è possibile aderire alla proposta entro il termine previsto per l’invio della dichiarazione (modello “Redditi”), ovvero entro il 31 ottobre 2024. Con il software “Il tuo ISA 2024 CPB” è possibile calcolare la proposta per la definizione biennale del reddito e del valore della produzione netta (rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap), dichiarando i dati degli ISA e altri dati specifici per il Concordato.

REGIME OPZIONALE DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR REDDITO CONCORDATO PER I CONTRIBUENTI ISA

Come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto CPB, con l’articolo 20 bis viene introdotto un “un regime di incisiva premialità per i contribuenti aderenti al concordato”.

Tale disposizione disciplina un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale. In particolare, il nuovo regime di tassazione sostitutiva prevede che, per i periodi di imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle entrate possono assoggettare a un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB, ossia al netto delle poste straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, etc.). L’imposta sostitutiva è graduata (con aliquota che varia dal 10 al 15 per cento) sulla base del livello di affidabilità fiscale che ha ottenuto il contribuente nel periodo precedente a quelli oggetto di concordato; più alto è il punteggio ISA raggiunto dal contribuente⁴³, più bassa è l’aliquota dell’imposta sostitutiva.

Punteggio ISA ottenuto nel p.i. 2023	Aliquota applicabile sulla parte eccedente
pari o superiore a 8	10%
pari o superiore a 6 ma inferiore a 8	12%
Inferiore a 6	15%



REGIME OPZIONALE DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR REDDITO CONCORDATO PER I CONTRIBUENTI FORFETTARI

Come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto CPB, con l'articolo 31 bis viene introdotto un "un regime di incisiva premialità per i contribuenti aderenti al concordato". Tale disposizione, infatti, disciplina un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario. In particolare, il nuovo regime di tassazione sostitutiva prevede che per i periodi di imposta oggetto del concordato i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare a un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta. L'imposta sostitutiva è pari al 10 per cento del reddito eccedente, ovvero al 3 per cento nel caso di inizio di nuove attività di cui all'articolo 1, comma 65, della legge forfetari.

ADEGUAMENTO DELLA PROPOSTA RELATIVA AL PERIODO D'IMPOSTA AL 31.12.2024

L'Agenzia delle entrate tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.

A tal fine, i redditi individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, sono ridotti:

- a. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- b. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- c. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

Gli eventi straordinari qui in argomento sono riconducibili, stante quanto previsto dal decreto ministeriale CPB ISA, alle medesime situazioni eccezionali che, se verificatesi in corso di CPB, laddove si riscontri una contrazione delle basi imponibili effettive rispetto a quelle oggetto di concordato in misura eccedente il 30%, comportano la cessazione dello stesso CPB.

CESSAZIONE DEL CONCORDATO

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

- cessazione o modifica dell'attività (per tutti i contribuenti che possono applicare il CPB);
- presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato (per tutti i contribuenti che possono applicare il CPB);
- adesione al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge forfetari (per i soli contribuenti ISA);
- operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti, ovvero, modifiche della compagine sociale da parte di società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR (per i soli contribuenti ISA);
- dichiarazione di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento (per i soli contribuenti ISA);



- superamento del limite dei ricavi o compensi di cui all'articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge forfetari maggiorato del 50 per cento (per i soli contribuenti che applicano il regime forfetario).

RINNOVO DEL CONCORDATO

Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti e in assenza di cause di esclusione, l'Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire.

Ciò comporta che, con riferimento al primo biennio oggetto di concordato, il contribuente che abbia aderito al CPB per i periodi d'imposta 2024 e 2025 potrà, utilizzando il software che verrà reso disponibile per il periodo di imposta (p.i.) 2025, aderire a una nuova proposta di concordato biennale elaborata dall'Agenzia delle entrate relativa al successivo biennio 2026- 2027, con le modalità previste dal decreto CPB per la prima adesione.

Per i soggetti forfetari è invece previsto che, in caso di rinnovo del concordato, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito che può essere assoggettata a imposta sostitutiva, si assume quale parametro di riferimento il reddito dichiarato secondo le ordinarie modalità previste per i contribuenti forfetari nel periodo d'imposta antecedente a quelli di rinnovo. Nel caso di rinnovo dopo il primo anno d'imposta oggetto di concordato, il periodo d'imposta da considerare come riferimento è, pertanto, il 2024.

ESEMPIO PRATICO SOGGETTO ISA

Ipotizziamo un contribuente che esercita attività di Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori e applica gli ISA:

- punteggio ISA anno 2023 pari a 9;
- reddito d'impresa anno 2023 pari a 35.800 euro (al netto di plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, nonché gli utili e le perdite considerati nel loro importo fiscalmente rilevante);
- reddito proposto dall'Agenzia delle entrate per il 2024 pari ad euro 37.500;
- reddito proposto dall'Agenzia delle entrate per il 2024 pari ad euro 39.700.

Sulla base di tali dati, la parte di reddito d'impresa relativa al periodo d'imposta 2024 derivante dall'adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, risulta essere pari a 1.700 euro (37.500 - 35.800), mentre la parte di reddito eccedente relativa al periodo d'imposta 2025 risulta essere pari a 3.900 (39.700 - 35.800).

Il contribuente indicato nell'esempio potrebbe scegliere, per il periodo d'imposta 2024, di assoggettare ad imposta sostitutiva il reddito eccedente di 1.700 euro applicando l'aliquota del 10% e versare un importo pari a 170 euro. Per il periodo d'imposta 2025, l'importo dell'imposta sostitutiva sarà invece pari a 390 euro (10% di 3.900).

ESEMPIO PRATICO SOGGETTO FORFETTARIO

Ipotizziamo un contribuente che esercita attività di Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori in regime forfetario che applica un'imposta sostitutiva al 15%:

- reddito d'impresa anno 2023 pari a 15.500 euro;
- reddito proposto dall'Agenzia delle entrate per il 2024 pari ad euro 16.700;

Sulla base di tali dati, la parte di reddito d'impresa relativa al periodo d'imposta 2024 derivante dall'adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, risulta essere pari a 1.200 euro (16.700 - 15.500).



Dr. Vito Saracino

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

19 settembre 2024

Il contribuente indicato nell'esempio potrebbe scegliere, per il periodo d'imposta 2024, di assoggettare ad imposta sostitutiva il reddito eccedente di 1.200 euro applicando l'aliquota del 10% e versare un importo pari a 120 euro.

L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza.